


Publicato il 26/06/2019



N. 04378 2019 REG.PROV.COLL.
N. 02403/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2019, proposto dalla signora ~~URSULA NUNZI~~, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Claudio Petitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione degli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Perugia e Commissione degli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Cagliari, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 977/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 il Cons. Alessandro Verrico e udito l'avvocato Marco Claudio Petitta;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che, con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (R.G. n. 831/2016), la dott.ssa ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ha impugnato, chiedendone l'annullamento:

- a) il verbale n. 9 della II^a sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Perugia, datato 26 febbraio 2016 (sessione delle ore 9.35), nella parte in cui ha valutato insufficienti due degli elaborati della ricorrente;
- b) l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato dalla Corte d'Appello di Cagliari nella parte in cui non compare la ricorrente;
- c) le votazioni assegnate dalla Commissione di Esame di Avvocato/Sessione 2015 istituita presso la Corte di Appello di Perugia in calce agli stessi elaborati;
- d) il verbale della Commissione di Esame di Avvocato/Sessione 2015 istituita presso la Corte di Appello di Perugia di recepimento dei criteri prestabiliti dalla Commissione centrale (nominata con D.M. 12 novembre 2015 redatti in data 1 dicembre 2015);

Rilevato, quindi, che il T.a.r. per la Sardegna, Sezione prima, con sentenza n. 977 del 16 novembre 2018, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio, affermando nel merito la fungibilità dei componenti della commissione, nonché la sufficienza della motivazione con voto numerico per il caso di inidoneità delle prove scritte;

Rilevato, infine, che la dott.ssa ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ha proposto appello, con istanza di sospensione cautelare dell'efficacia della decisione di primo grado, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del

ricorso originario;

Rilevato che l'appellante ha sostenuto l'erroneità della pronuncia impugnata laddove essa non ha affermato l'illegittimità della composizione della sottocommissione che ha valutato le proprie prove scritte;

Considerato, al riguardo, che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza n. 18 del 14 dicembre 2018 ha ritenuto che l'art. 47 l. n. 247/2012, non essendo ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della medesima legge, è immediatamente applicabile, con la conseguenza che deve ritenersi venuto meno il principio della fungibilità dei membri delle commissioni giudicatrici previsto dalla precedente disciplina di cui all'art. 22, comma 5, del regio decreto legge n. 1578/1933;

Ritenuto che dall'affermazione dell'immediata applicabilità dell'art. 47 l. n. 247/2012 discende che tale disposizione sia *ratione temporis* applicabile ai fatti di causa, con la conseguenza che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere rispettata nella composizione delle sottocommissioni per la valutazione delle prove scritte;

Considerato che risulta dagli atti depositati in primo grado che la sottocommissione che ha corretto gli elaborati scritti dell'appellante, in ragione dell'assenza della componente del professore universitario, non è stata costituita alla stregua del criterio di composizione di cui all'art. 47, comma 1, della legge n. 247/2012, pari a tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, un magistrato ordinario ed un professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche;

Rilevata, pertanto, la conseguente illegittimità della valutazione operata;

Considerato, in ragione di quanto sopra, di dover accogliere l'appello;

Ritenuto di dover disporre la rinnovazione della correzione degli elaborati dell'appellante da parte della II sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Perugia di cui all'esame di avvocato/sessione 2015, regolarmente composta, che stabilirà opportune misure per assicurare il rispetto della regola dell'anonimato;

Ritenuto, anche in relazione ai precedenti contrasti giurisprudenziali, di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

- a) accoglie l'appello (R.G. n. 2403/2019) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado (R.G. n. 831/2016);
- b) dispone la rinnovazione della correzione degli elaborati dell'appellante da parte della II sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Perugia di cui all'esame di avvocato/sessione 2015, regolarmente composta, che stabilirà opportune misure per assicurare il rispetto della regola dell'anonimato;
- c) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
La sottoscritta Angela Geronzi funzionario del CdS, addebi. ai sensi dell'art. 23 del CAD, che tutti i testi/sentenze/ordinanze/decreto riprodotti nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati di firmarsi, rilasciati da un certificatore accreditato, al momento dell'apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
La presente copia si compone di complessivi n. 4 fogli, per complessive 4 facciate inclusa la presente. Tutti firmati dal sottoscrittore.
Roma, li 18-06-2019



IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO